



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 25/18 del 26.5.2009

Nuovo testo art. 12 delle Prescrizioni regionali antincendio approvate con la deliberazione n. 21/15 del 5 maggio 2009.

Art. 12

(Terreni e fabbricati)

Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

Tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità.

I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate definite all'art. 5, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.